



Roma, 19/03/2021

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202100002954/A.G.
Oggetto: **D.L. 30/2021** – Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

Circolare n. 12897
Sito Si
4.1
IFO Si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

In vigore dal 13 marzo u.s. il decreto-legge con le misure di contenimento del rischio Covid-19 applicabili dal 15 marzo al 6 aprile.

Riferimenti DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 - *Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.* (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021).

E' in vigore dal 13 marzo 2021 il decreto-legge emanato dal Governo per limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali.

A tal fine il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità, rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

In sintesi, il decreto dispone che, **dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile**, alle **Regioni in zona gialla** si applicano, in via automatica e quindi indipendentemente dall'incidenza di parametri di aggravamento, le **stesse misure previste per la zona arancione**.

Dal 15 marzo al 6 aprile, le disposizioni previste per la zona rossa saranno applicate anche ad altri ambiti territoriali nel caso in cui venga accertata, con ordinanza del Ministro della Salute, sulla base dell'ultimo monitoraggio disponibile, un'incidenza cumulativa dei contagi superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Nel predetto arco temporale, l'aggravamento delle misure di contenimento potrà altresì discendere da provvedimenti di competenza dei Presidenti delle regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nelle giornate del **3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale**, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, saranno applicate, anche in tal caso in via automatica, le misure stabilite per la **zona rossa**.

Sulla base delle ultime ordinanze emanate dal Ministero della salute, la suddivisione delle Regioni è attualmente la seguente:

- **Area Rossa:** Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, PA Trento, Piemonte, Puglia, Veneto.
- **Area Arancione:** Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, PA Bolzano, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle Aosta.
- **Area Bianca:** Sardegna.
- **Area Gialla:** nessuna Regione.

Si evidenziano le seguenti misure di interesse introdotte dal decreto.

Bonus baby-sitting

E' prevista la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, per i figli conviventi minori di anni 14, ai seguenti soggetti:

- lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

In merito, rilevato che il decreto non contempla espressamente i farmacisti tra i soggetti destinatari del bonus, si segnala che la Federazione degli Ordini, nel rappresentare la necessità di estendere tale misura di sostegno economico a tutti gli operatori sanitari che saranno impegnati nella campagna vaccinale, avrà cura di seguire con attenzione l'iter di conversione del decreto, anche ai fini dell'introduzione di una apposita previsione che includa anche i farmacisti tra i soggetti che hanno diritto all'agevolazione.

Lavoro agile genitori

Fino al 30 giugno, il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, può svolgere, alternativamente all'altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Congedo genitori e indennità

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, fino al 30 giugno, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, lavoratore dipendente, può, alternativamente all'altro genitore, astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 151/2001.

* * *

Si segnala, infine, che per effetto delle ordinanze del 12 e 13 marzo u.s., nelle zone rosse trovano applicazione le seguenti misure contenute nel DPCM 2 marzo 2021 e nel DPCM 14 gennaio 2021:

Procedure concorsuali - E' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private, nonché di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 (cfr. circolare 12860 del 4.3.2021) e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

Riunioni pubblica amministrazione - Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Corsi di formazione

I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

* * *

Sarà cura della Federazione seguire con attenzione l'iter di conversione del decreto, attualmente all'esame delle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII della Camera.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)